

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 578-652-665-749-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici e comunicazioni) del Senato della Repubblica il 1º aprile 1993, in un testo risultante dall'unificazione

del disegno di legge (V. Stampato n. 578)

presentato dal Ministro della marina mercantile

(TESINI)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(CRISTOFORI)

dei disegni di legge (V. Stampato nn. 652 e 578)

d'iniziativa dei senatori ROGNONI, NERLI, ANGELONI, BARBIERI, BENVENUTI, CHIARANTE, PEDRAZZI CIPOLLA, PINNA, RANIERI, SENESI e TEDESCO TATÒ (652); FAGNI, LIBERTINI, SARTORI, BOFFARDI, GALDELLI, CONDARCURI, MANNA, MARCHETTI, ICARDI, CROCETTA, DIONISI, MERIGGI, SALVATO, COSSUTTA, VINCI, LOPEZ, PICCOLO, GIOLLO, GRASSANI e PARISI Vittorio (665)

e del disegno di legge (V. Stampato n. 749)

presentato dal Ministro dei trasporti e *ad interim* della marina mercantile

(TESINI)

di concerto col Ministro della difesa

(ANDÒ)

col Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

(V. Stampato Camera n. 2524)

modificato dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati il 12 gennaio 1994 ed unificato con i disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 227, 1115, 1291 e 1531)

d'iniziativa dei deputati LUCCHESI, BIAFORA, BONSIGNORE, COLONI, CARDINALE, CURSI, LAMORTE, LA PENNA, LEONE, MALVESTIO, MENSURATI, PIREDDA, SANSA, SAVIO, ARMELLIN, ALESSI, ALTERIO, BIASCI, BIOCCHI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CIAFFI, CIMMINO, FARACE, FOSCHI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GALLI, GELPI, GOTTARDO, IANNUZZI, IODICE, LA RUSSA Angelo, LOMBARDO, MANFREDI, MARGUTTI, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, PATRIA, RANDAZZO, ROJCH, SANESE, SAPIENZA, SILESTRI, TANCHEDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VISCARDI, VITI, ZAMPIERI e ZOPPI (227); LIA (1115); BIONDI (1291); CAPRILI, BOLOGNESI, CRUCIANELLI, MAGRI Lucio, GARAVINI, DE PASQUALE, BOCCHETTA, FISCHETTI, ALBERTINI Renato, AZZOLINA, ACCIARDI, BARZANTI, BERGONZI, BRUNETTI, CALINI CANAVESI, CARCARINO, DOLINO, DORIGO, GALANTE, GORACCI, LENTO, GUERRA, MAIOLO, MANISCO, MANTOVANI Ramon, MARINO, MITA, MUZIO, RUSSO SPENA, SARRITZU, SESTERO GIANOTTI, SPERANZA Francesco, TRIPODI, VENDOLA e VOLPONI (1531)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 gennaio 1994*

Riordino della legislazione in materia portuale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I**ORDINAMENTO E ATTIVITÀ PORTUALI**

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), oltre alle competenze ad esso attribuite dalla legge 4 giugno 1991, n. 186 e dalla presente legge, ha compiti di programmazione in ordine alla dotazione infrastrutturale degli scali, alla valorizzazione del ruolo di ciascun porto nel sistema nazionale dei trasporti, al loro sviluppo in relazione al bacino di utenza. I relativi compiti istruttori sono affidati al Segretariato del CIPET.

3. I compiti di programmazione di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le competenze di cui agli articoli 4, commi 11 e 12; 5, commi 7 e 8; 12, comma 1, lettera d), sono esercitati di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito,

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

*(Finalità della legge)*1. *Identico.**Soppresso**Soppresso*2. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è abrogato.

Art. 2.

(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)

1. Sono organizzazioni portuali ai sensi della presente legge:

a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;

d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;

e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.

2. Sono autorità portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 5.

3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del codice della navigazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Organizzazioni portuali, autorità portuali e autorità marittime)

1. Ai fini della presente legge, sono **organizzazioni portuali**:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*.

2. Sono autorità portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.

3. Sono autorità marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono classificati nelle seguenti categorie:

a) categoria I: porti di preminente interesse nazionale;

b) categoria II: porti di rilevanza economica internazionale, al di là del bacino del Mediterraneo;

c) categoria III: porti di rilevanza economica mediterranea e nazionale;

d) categoria IV: porti di rilevanza economica regionale e interregionale.

2. **Appartengono alla categoria I i porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato.** Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e individua i porti di categoria I.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie)

1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico nè di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.

Art. 4.

(Classificazione dei porti)

1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;

c) ;categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale

d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Appartengono alle categorie II, III e IV i porti, o specifiche aree portuali, aventi le seguenti funzioni:

- a) commerciale;
- b) industriale e petrolifera;
- c) servizio passeggeri;
- d) peschereccia;
- e) turistica e da diporto.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di categoria II, III e IV e l'appartenenza di ogni scalo alle categorie medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con delibera del CIPET, nel quadro della programmazione di settore dal medesimo elaborata, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale, inframediterraneo o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) entità del traffico globale e delle rispettive componenti;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.

5. Ai fini di cui al comma 4 il CIPET predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di delibera, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di delibera, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, è successivamente trasmesso alla

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. I porti, o specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi II e III, hanno le seguenti funzioni:

- a) identica;
- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) identica.

4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale, inframediterraneo o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) identica;

b) capacità operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonché delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;

c) identica.

5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che è trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di delibera, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il CIPET delibera in via definitiva. **Alla seduta del CIPET all'uopo dedicata sono invitati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo, della legge 4 giugno 1991, n. 186, i presidenti delle giunte regionali che hanno espresso parere contrario.**

6. La revisione dei criteri di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o del CIPET e comunque ogni tre anni, con la procedura di cui al comma 5. **In sede di prima applicazione della presente legge la revisione è disposta dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.**

7. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le autorità portuali, le autorità marittime e, in sede di prima applicazione, le organizzazioni portuali, le compagnie e i gruppi portuali sono tenuti a fornire tempestivamente al Segretariato del CIPET i dati necessari agli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)

1. Nei porti di categoria II, III e IV, con esclusione dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), l'ambito portuale e l'assetto complessivo del porto sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che inoltre individua le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree e delle opere con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

è successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini **il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto** in via definitiva.

6. La revisione **delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali** di cui al comma 4, nonché della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime, delle regioni o **del Ministro dei trasporti e della navigazione** con la procedura di cui al comma 5.

Soppresso

Art. 5.

(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)

1. Nei porti **di cui alla categoria II, classi I, II e III**, con esclusione **di quelli** aventi le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, **ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie**, sono ri-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

esclusivo riferimento alle operazioni portuali e alle attività connesse. Il piano regolatore è approvato, in deroga alla legislazione urbanistica, con le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e produce gli effetti giuridici della variante agli strumenti urbanistici. La realizzazione nell'ambito portuale di opere previste dal piano non è soggetta a concessione edilizia.

2. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano è adottato dal comitato portuale. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano è invece adottato dall'autorità marittima previa intesa con i comuni interessati. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Esaurita la procedura di cui al comma 2, il piano relativo a porti di categoria II, con le eventuali modifiche richieste nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è trasmesso ai consigli regionali e, per i porti nei quali è istituita l'autorità portuale, ai consigli comunali competenti per territorio, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole. Il piano è quindi sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di parere favorevole del consiglio regionale e del consiglio comunale, ovvero di inutile decorso del termine, il piano è approvato con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della difesa. In caso di parere contrario ovvero recante osservazioni espresso dal

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

spettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.

2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

2. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano **regolatore** è adottato dal comitato portuale, **previa intesa con il comune o i comuni interessati**. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano è invece adottato dall'autorità marittima previa intesa con **il comune o i comuni interessati**. Il piano è quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

consiglio regionale o dal consiglio comunale, il piano è sottoposto, per l'approvazione definitiva, alla deliberazione del CIPET; alla seduta all'uopo dedicata sono invitati rappresentanti della regione o del comune che si sono espressi in senso contrario ovvero che hanno formulato osservazioni al piano.

4. Il piano relativo a porti di categoria III e IV, esaurita la procedura di cui al comma 2, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di impatto ambientale ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1 è sostituito dal seguente:

«1) le opere marittime relative ai porti di categoria I e II, con ripartizione dei finanziamenti tra Stato e regioni da definirsi con legge; le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonchè per la difesa delle coste».

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di categoria III e IV.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di categoria II e III. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Il piano relativo a porti di cui alla **categoria II, classi I, II e III**, esaurita la procedura di cui al comma 2, è sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura **per la valutazione dell'impatto ambientale** ed è quindi approvato dalla regione.

5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), e alle relative varianti, è allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991.

6. *Identico:*

«1) le opere marittime relative ai porti di cui alla **categoria I e alla categoria II, classe I**, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonchè per la difesa delle coste».

7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti **di cui alla categoria II, classi I e II**.

8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti **di cui alla categoria II, classi I e II**. **Le regioni, il comune interessato o l'autorità portuale**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

opere di grande infrastrutturazione nei porti di categoria IV. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti.

9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, sentite le regioni interessate, predispone uno schema di piano per il più razionale utilizzo e per la valorizzazione delle infrastrutture portuali nelle regioni meridionali. Il piano è quindi sottoposto all'approvazione definitiva del CIPET.

11. Il Ministro della marina mercantile, in conformità ai criteri di priorità indicati con direttive del CIPET e sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di categoria II e III e ne dà comunicazione al CIPET ai sensi e per gli effetti della legge 4 giugno 1991, n. 186.

12. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. **Le autorità portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione.**

9. *Identico.*

Soppresso

10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorità portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.

11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformità ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

produttivo, il CIPET emana direttive di coordinamento.

Art. 5.

(Autorità portuale)

1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 15, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale;

b) manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

c) fornitura a titolo oneroso di servizi di interesse generale, nè coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 15, comma 1, individuati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge, è esclusa dalla applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

produttivo, il **Ministro dei trasporti e della navigazione** emana direttive di coordinamento.

Art. 6.

(Autorità portuale)

1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, **Marina di Carrara, Messina**, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, **Taranto**, Trieste e Venezia è istituita l'autorità portuale con i seguenti compiti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, **promozione** e controllo delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività esercitate nell'ambito portuale, **anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;**

b) *identica;*

c) **affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali** di servizi di interesse generale, nè coincidenti nè strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del **Ministro dei trasporti e della navigazione**, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico, **ed è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

4. Il controllo di legittimità sulla gestione della autorità portuale è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

5. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), l'autorità portuale promuove la costituzione, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria, di una o più società tra le imprese operanti in porto ovvero ricorre a contratti di appalto.

6. Le autorità portuali non possono in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'articolo 15, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

7. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il CIPET, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Salvo quanto disposto dal comma 9 del presente articolo e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile, previa deliberazione del CIPET, che può essere adottata anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbia-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal **Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro**. Il conto consuntivo delle autorità portuali è allegato allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

4. *Identico.*

5. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), è **affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica**.

6. *Identico.*

7. Il **Ministro dei trasporti e della navigazione**, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

8. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto **del Presidente della Repubblica**, su proposta del **Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400**, possono essere istituite ulteriori autorità in porti di categoria II, **classi I e II**, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico **di merci** non inferiore a tre milioni di tonnellate annue **al netto delle rinfuse liquide** o a 200.000 *Twenty Feet Equivalent*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

no registrato un volume di traffico non inferiore a tre milioni di tonnellate annue o a 200.000 *twenty feet equivalent unit* (TEU), ovvero che, in relazione al bacino di utenza, al numero dei passeggeri, all'assetto produttivo del territorio interessato, al valore innovativo delle tecnologie e delle strutture impiegate, al programma di sviluppo proposto esercitino un ruolo di crescente rilievo per l'economia generale e per il sistema dei trasporti.

9. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, a decorrere dal 1° gennaio 1995 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti e nel rispetto delle procedure di cui al comma 8, di autorità portuali nei porti di Marina di Carrara, Messina, Olbia, Piombino, Salerno e Taranto.

10. Le autorità portuali possono essere soppresse, con la procedura di cui al comma 8, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno le condizioni di cui al medesimo comma 8.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Unit (TEU). A decorrere dal 1° gennaio 1993 può essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

Soppreso (Cfr. ultimo periodo del comma 8).

9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. Le autorità portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorità portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorità marittime.

12. È fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorità portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 6.

(Organi dell'autorità portuale)

1. Sono organi dell'autorità portuale:

- a) il presidente;
- b) il comitato portuale;
- c) il segretariato generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono determinati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro del tesoro.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il CIPET, il presidente dell'autorità portuale è dichiarato decaduto dalla nomina ed il comitato portuale è sciolto qualora:

- a) decorso il termine di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
- b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 8, comma 3, lettera a);
- c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro della marina mercantile nomina altresì un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Organi dell'autorità portuale)

1. Identico.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a **carico dell'autorità e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4**, con decreto del **Ministro dei trasporti e della navigazione**, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del **Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale** qualora:

- a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
- b) non risultino conseguiti gli obiettivi del piano di cui allo stesso articolo 9, comma 3, lettera a);
- c) *identica*.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il **Ministro dei trasporti e della navigazione** nomina altresì un commissario che esercita, **per un periodo massimo di sei mesi**, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. **Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, **sentito il CIPET**, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla regione, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 5, comma 7. La terna è comunicata al Ministro della marina mercantile tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non siano pervenute nei termini tutte le designazioni il Ministro, **sentito il CIPET**, nomina il presidente nell'ambito delle designazioni pervenute. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro, sentito il CIPET, nomina il presidente autonomamente.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge **il mandato dei presidenti delle autorità portuali è determinato in cinque anni** e la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro della marina mercantile entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.

3. Il presidente dell'autorità portuale:

- a) presiede il comitato portuale;
- b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

(Presidente dell'autorità portuale)

1. Il presidente è nominato, **previa intesa con la regione interessata**, con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente **dalla provincia**, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna è comunicata al Ministro **dei trasporti e della navigazione** tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non siano pervenute nei termini tutte le designazioni il Ministro **nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporto e portuale.**

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge il mandato dei presidenti delle autorità portuali è determinato in cinque anni e la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro **dei trasporti e della navigazione** entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1, terzo e quarto periodo.

3. *Identico:*

- a) *identica;*
- b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibera riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti la costituzione delle società o i contratti di appalto, di cui all'articolo 5, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché **alla promozione**, al coordinamento e al controllo delle attività commerciali e dei servizi portuali;

g) esprime parere al **Ministro della marina mercantile sugli adeguamenti delle tariffe di pilotaggio**, nonché al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo;

h) amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 5, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli 15 e 17, con le modalità ivi specificate, e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli articoli stessi, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro della marina mercantile, di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 17, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 16, **assumendo, direttamente o attraverso**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*;

d) sottopone al comitato portuale gli schemi di **delibere** riguardanti il bilancio preventivo e **le relative variazioni**, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;

e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti **le concessioni** di cui all'articolo 6, comma 5;

f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività **soggette ad autorizzazione e concessione** e dei servizi portuali;

g) esprime parere al al capo del compartimento marittimo sugli adeguamenti delle tariffe relative al servizio di rimorchio marittimo;

h) amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione;

i) esercita le competenze attribuite all'autorità portuale dagli articoli **16 e 18**, con le modalità ivi specificate, e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli articoli **quanto queste abbiano durata non superiore a quattro anni**, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del **Ministro dei trasporti e della navigazione** di cui, rispettivamente, all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 17, commi 1 e 3;

l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

persona all'uopo delegata, la rappresentanza dell' autorità portuale negli organi statutari dell' associazione stessa;

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale, e provvede, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale;

n) **esercita le competenze di cui all'articolo 18;**

o) esercita i compiti previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 12 luglio 1991, n. 202, in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l' autorità marittima e le amministrazioni locali interessate.

Art. 8.

(Comitato portuale)

1. Il comitato portuale è composto:

a) dal presidente dell' autorità portuale, che lo presiede;

b) dal comandante del porto sede dell' autorità portuale, con funzione di vice presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

g) dal sindaco del comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell' autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale, e provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento dei fondali sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale **anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;**

soppressa

n) esercita i compiti **di proposta** in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l' autorità marittima e le amministrazioni locali interessate.

Art. 9.

(Comitato portuale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;

i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 15 e 17, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria;

l) da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto, eletti a scrutinio segreto.

2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza. L'inutile decorso del termine non pregiudica la costituzione dell'organo. In sede di prima applicazione il mandato dei componenti di cui al presente comma è determinato in cinque anni e la loro designazione deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comitato portuale:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;

b) adotta il piano regolatore portuale;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

h) identica;

i) da tre rappresentanti degli armatori, degli imprenditori di cui agli articoli 16 e 18, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari e degli autotrasportatori operanti nell'ambito del porto, unitariamente designati dalle organizzazioni di categoria;

l) da tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, designati, con elezione a scrutinio segreto con voto singolo, dai lavoratori stessi.

2. I componenti di cui alle lettere i) e l) del comma 1 sono nominati dal presidente e restano in carica per un quadriennio. La loro designazione deve pervenire al presidente tre mesi prima della scadenza del mandato. **Qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, non si procede alla nomina dei relativi componenti. In tale caso, il comitato è comunque regolarmente costituito. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

3. Identico:

a) identica;

b) identica;

c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, nonchè sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, e il conto consuntivo;

e) delibera in ordine alla costituzione delle società nonchè ai contratti di appalto, di cui all'articolo 5, comma 5;

f) esprime i pareri di cui all'articolo 7, comma 3, lettere h) ed i);

g) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;

h) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

i) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 9;

l) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 17, comma 1;

m) nomina l'esperto in materia societaria di cui all'articolo 18, comma 2;

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 21.

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo ai Ministeri **dei trasporti e della navigazione**, del tesoro e delle finanze ed alla Corte dei conti;

d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, **le note di variazione** e il conto consuntivo;

e) **delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;**

f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);

g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e dell'articolo 18, commi 1 e 3;

h) identica;

l) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalità che lo giustificano;

l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;

m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
soppressa

n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23.

4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un proprio regolamento in ordine alle modalità di sostituzione dei membri designati dimissionari nonchè in ordine allo svolgimento delle sedute.

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti, nullaosta, autorizzazioni ed ogni altro atto nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 9.

(*Segretariato generale*)

1. Il segretariato generale è composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.

2. Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere revocato in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. **In sede di prima applicazione della presente legge il segretario generale è assunto con contratto di durata quinquennale, rinnovabile per un quadriennio.**

4. Il segretario generale:

a) è preposto alla segreteria tecnico-operativa;

b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità portuale;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un proprio regolamento **per disciplinare lo svolgimento delle sue attività.**

5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e **pareri** nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Art. 10.

(*Segretariato generale*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il segretario generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale può essere **rimosso** in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale.

4. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;

d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

e) cura l'attuazione delle direttive del presidente e del comitato portuale;

f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;

g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 22, comma 2.

5. Per lo svolgimento dei **suoi** compiti istituzionali, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 8, **comma 3, lettera h)**, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo. **I criteri di scelta e le valutazioni di idoneità sono preventivamente stabiliti dal comitato portuale, in base alle esigenze di efficienza organizzativa e funzionale dell'autorità portuale.**

6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro della marina mercantile.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo **24**, comma 2.

5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali **dell'autorità**, il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo **9**, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuno scalo.

6. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del **Ministro dei trasporti e della navigazione.**

Art. 11.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

supplenti, nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti, **residenti nel territorio regionale ove insiste l'autorità portuale**. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. **In sede di prima applicazione della presente legge la durata in carica è determinata in cinque anni.**

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro della marina mercantile;

c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

Art. 11.

(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministro della marina mercantile.

2. Sono sottoposte alla ratifica dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;

b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa;

c) alla costituzione delle società nonchè ai contratti di appalto, di cui all'articolo 5, comma 5.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

supplenti, nominati con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro.

2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al **Ministro dei trasporti e della navigazione;**

c) *identica.*

Art. 12.

(Vigilanza sull'autorità portuale)

1. L'autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del **Ministro dei trasporti e della navigazione.**

2. Sono sottoposte **all'approvazione** dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **alle concessioni** di cui all'articolo 5, comma 5.

3. **La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), è esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Qualora la ratifica dell'autorità vigilante non intervenga entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Art. 12.

(Risorse finanziarie delle autorità portuali)

1. Le entrate delle autorità portuali sono costituite:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 17, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 5, comma 7, nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 15. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a) e b);

c) da una quota, non superiore al 30 per cento, del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate nel porto di competenza, determinata con decreto del Ministro della marina mercantile;

d) da un contributo dello Stato determinato annualmente, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e ripartito dal CIPET, su proposta del Ministro della marina mercantile;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Qualora l'approvazione dell'autorità di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.

Art. 13.

(Risorse finanziarie delle autorità portuali)

1. Identico:

a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorità portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura più elevata di quanto stabilito dalle autorità marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;

b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);

c) salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 6, del gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni;

soppressa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

e) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici, **autonomamente determinati a carico dei rispettivi bilanci;**

f) da entrate diverse.

2. Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il contributo dello Stato alle autorità portuali di cui al comma 1, lettera d), non può eccedere l'importo derivante dalla somma dei contributi a carico del bilancio dello Stato, erogati alle organizzazioni portuali ai sensi della normativa vigente alla predetta data. Per l'anno di entrata in vigore della presente legge restano fermi i contributi previsti dalla medesima normativa a favore delle organizzazioni portuali; a carico del bilancio di tali soggetti, su disposizione del presidente dell'autorità portuale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, si provvede ad assicurare, fino al 31 dicembre del medesimo anno, i mezzi necessari all'avvio dell'attività delle autorità portuali, in considerazione dei beni e del personale trasferito dalle organizzazioni portuali alle autorità medesime.

Art. 13.

(Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) *identica;*

Soppresso

2. Dal 1° gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonché gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina.

Art. 14.

(Competenze dell'autorità marittima)

1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e **per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione,** alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima le rimanenti funzioni amministrative e di polizia previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali in ordine alla sicurezza della navigazione nel porto e nelle acque territoriali.

Art. 14.

(Commissioni consultive)

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorità portuale, dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *i*) ed *l*) e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati dalle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli 15 e 17, nonchè da tre rappresentanti eletti dai lavoratori delle imprese operanti in porto; la commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale, ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 15 e 17, nonchè in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro della marina mercantile è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile, che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un dirigente del Ministero della marina mer-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorità marittima **le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.**

Art. 15.

(Commissioni consultive)

1. Con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, è **istituita in ogni porto una commissione consultiva composta, nei porti sede di autorità portuale, dai soggetti di cui all'articolo 9**, comma 1, lettere *i*) ed *l*) e, negli altri porti, da tre rappresentanti unitariamente designati dalle organizzazioni delle imprese di cui agli articoli **16 e 18**, nonchè da tre rappresentanti eletti dai lavoratori delle imprese operanti in porto; la commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale, ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli **16 e 18**, nonchè in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione** è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero **dei trasporti e della navigazione**, che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali imprenditoriali aderenti al comitato nazionale di coordinamento degli utenti e degli operatori portuali, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, **da tre rappresentanti delle**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cantile e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro della marina mercantile.

Art. 15.

(Operazioni portuali)

1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità.

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 16.

(Operazioni portuali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente, il **Ministro dei trasporti e della navigazione**, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe **massime** che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione, anche ai fini di cui al comma 7.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 17, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) **i parametri per definire** i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) *identica*;

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono **rese** pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe massime che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione, anche ai fini di cui al comma 7.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determinano **all'inizio di ogni anno** il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. **Qualora si determinassero obiettive condizioni di insufficiente concorrenza tra le imprese che esercitano le operazioni portuali, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono obbligare le imprese stesse alla rideterminazione delle tariffe ritenute eccessivamente elevate in proporzione ai costi.**

Art. 16.

(Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale)

1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 15, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le medesime imprese stipulano, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, contratti con le società o le cooperative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della presente legge, per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

2. In ogni porto ove non siano costituite le società o le cooperative di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono istituire, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, una associazione del lavoro portuale per far

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale, o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, **determina** il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. Qualora si determinassero obiettive condizioni di insufficiente concorrenza tra le imprese che esercitano le operazioni portuali, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima possono obbligare le imprese stesse alla rideterminazione delle tariffe ritenute eccessivamente elevate in proporzione ai costi.

Art. 17.

(Fornitura di prestazioni di lavoro e associazione del lavoro portuale)

1. Qualora il personale alle dipendenze delle imprese di cui all'articolo 15, ivi compreso il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non sia sufficiente a far fronte alle esigenze operative, le medesime imprese **stesse possono richiedere**, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, contratti con le società o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della presente legge, **il personale necessario** per la fornitura di mere prestazioni di lavoro.

2. In ogni porto ove non siano costituite le società o le cooperative di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sentite le commissioni consultive locali, possono **promuovere la istituzione**, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, una associazione del lavoro

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attività del porto. **Tali associazioni, a partire dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere istituite anche nei porti ove sono operanti le società o le cooperative di cui al predetto articolo 19, comma 1, lettera b).**

3. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci dell'associazione esclusivamente le imprese operanti nel porto, **le rappresentanze dei lavoratori e l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima.** L'associazione persegue lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui agli articoli 15 e 17, nonché di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale.

4. Sono organi delle associazioni di cui al comma 2 e, a norma dello statuto, ne regolano l'attività:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato, eletto dall'assemblea dei soci;
- c) il direttore, nominato dal comitato.

5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

portuale per far fronte alle fluttuazioni del traffico, garantendo una maggiore efficienza all'attività del porto.

3. Le associazioni di cui al comma 2 acquistano personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile; ad esse si applicano le disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile per le associazioni riconosciute, ad eccezione dell'articolo 17 del medesimo codice. Possono essere soci dell'associazione esclusivamente le imprese operanti nel porto. **Le associazioni perseguono lo scopo di impiegare propri dipendenti per prestazioni temporanee da svolgere presso le imprese di cui all'articolo 16, nonché di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale nell'ambito portuale. Le associazioni sono soggette al controllo delle commissioni regionali per l'impiego anche avvalendosi dei poteri dell'Ispettorato del lavoro, sull'osservanza, nella fornitura di mere prestazioni di lavoro svolte in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, delle condizioni previste dalla presente legge e dai contratti ed accordi collettivi applicabili, nonché sulle condizioni igieniche e di sicurezza in cui operano i lavoratori in tal modo impiegati.**

4. *Identico.*

5. Le associazioni hanno alle proprie dipendenze un contingente di lavoratori portuali determinato quantitativamente e qualitativamente dall'assemblea dei soci,

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dando priorità nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli 18, 19 e 21. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui agli articoli 15 e 17, nonchè i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impegnati presso imprese.

Art. 17.

(Concessione di aree e banchine)

1. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 15, per l'espletamento delle operazioni portuali nonchè di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro della marina mercantile con proprio decreto, **in linea con le direttive comunitarie. Per le iniziative di maggiore rilevanza, previa delibera del comitato portuale, il presidente dell'autorità portuale può concludere, con le modalità sopra indicate, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dando priorità nelle assunzioni a personale che dovesse risultare comunque in esubero a seguito dell'applicazione degli articoli **20 e 21**. Ai dipendenti dell'associazione si applicano il contratto di lavoro vigente per i lavoratori delle imprese di cui **all'articolo 16, nonchè i relativi trattamenti previdenziali e assistenziali. In sede di contrattazione integrativa aziendale, sono stabilite le clausole relative al trattamento dei dipendenti durante le giornate in cui non sono impegnati presso imprese.**

Art. 18.

(Concessione di aree e banchine)

1. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo **16, comma 3**, per l'espletamento delle operazioni portuali nonchè di attività relative ai passeggeri e di servizi di preminente interesse commerciale ed industriale, **fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.** Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal **Ministro dei trasporti e della navigazione** con proprio decreto. **Con il medesimo decreto sono altresì indicati:**

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 1 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione;

c) i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

(Cfr. ultimo periodo del comma 1).

(Cfr. comma 2).

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso

Soppresso (Cfr. ultimo periodo del comma 1)

(Cfr. comma 2)

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono compren-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

4. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

5. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

6. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 4, lettera a).

7. La mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonchè il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 4, lettera a), senza giustificato motivo, possono dar luogo all'adozione di provvedimenti sanzionatori fino alla revoca dell'atto concessorio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. *Identico:*

a) *identica;*

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee **anche dal punto di vista della sicurezza** a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) *identica;*

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale **nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale**, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera a).

9. **In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonchè il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, revocano l'atto concessorio.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO II

TRASFORMAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI, COMPAGNIE E GRUPPI PORTUALI

Art. 18.

(Trasformazione in società delle organizzazioni portuali)

1. I presidenti delle autorità portuali, all'atto della nomina, sono altresì preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali **in ordine alle attività di cui ai commi 3 e 4**; contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 19.

(Autonomie funzionali)

1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attività di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attività produttiva con personale proprio e con tempi e modalità legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attività produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attività industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.

Art. 20.

(Trasformazione in società delle organizzazioni portuali)

1. I presidenti delle autorità portuali, all'atto della nomina, sono altresì preposti, con funzioni di commissari governativi, alla gestione delle organizzazioni portuali. Contestualmente cessano dalle loro funzioni gli organi deliberativi ed esecutivi delle medesime organizzazioni.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. I presidenti delle autorità portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro della marina mercantile, nonché da un esperto in materia societaria, nominato dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, e delle autorità portuali successivamente a tale data.

3. I presidenti, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dal loro insediamento se il primo termine è più breve, deliberano la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine i presidenti provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing*, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 15 e 17 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

4. Fino alla delibera di trasformazione i presidenti assicurano la continuità della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti alle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. I presidenti delle autorità portuali, nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, sono assistiti da un esperto in materia finanziaria e contabile nominato dal Ministro **dei trasporti e della navigazione**, nonché da un esperto in materia societaria, nominato dal comitato portuale. I relativi compensi sono fissati nei decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni portuali fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, e delle autorità portuali successivamente a tale data.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing*, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli **16 e 18** delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

4. Fino **alla data di cui al comma 3** i presidenti assicurano la continuità della gestione corrente delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse affluenti alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al Ministro della marina mercantile, entro quarantacinque giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. I beni demaniali in amministrazione alle organizzazioni portuali sono trasferiti, non appena insediate, alle autorità portuali nella cui circoscrizione territoriale insistono.

6. Nei porti sedi di organizzazioni portuali, ove non si costituisca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, l'autorità portuale, le funzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono esercitate dall'autorità marittima. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 19.

(Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali)

1. Le compagnie ed i gruppi portuali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si trasformano:

a) in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) ovvero, in una società, secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, che a sua volta costituisce rispettivamente, una società o una coopera-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

organizzazioni portuali ai sensi dalla normativa vigente. I presidenti, fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, trasmettono al **Ministro dei trasporti e della navigazione**, entro quarantacinque giorni dalla nomina, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. L'amministrazione dei beni demaniali, già attribuita alle organizzazioni portuali, è trasferita alle autorità portuali, non appena insediate, nella cui circoscrizione territoriale i beni insistono.

6. Le autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi.

7. Nei porti sedi di organizzazioni portuali, ove non si costituisca, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, l'autorità portuale, le funzioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono esercitate dall'autorità marittima. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

Art. 21.

(Trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali)

1. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tiva per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali ed una società o una cooperativa per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro.

2. Le società o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative costituite dalla società di cui al comma 1, lettera b), debbono avere separati bilanci, una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali; **i dipendenti dell'una, e i soci nel caso di cooperativa, non possono essere dipendenti o soci dell'altra.**

3. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

Art. 20.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, **ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcafoli**, nonchè delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Le società o le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società o le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative costituite dalla società di cui al comma 1, lettera b), debbono avere separati bilanci, una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali

3. *Identico.*

4. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie **operanti nei porti** viciniori, anche al fine di costituire, nei porti di maggior traffico, un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

Art. 22.

(Agevolazioni fiscali)

1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonchè delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie e gruppi portuali, transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 19.

2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonchè *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero è conservato alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilità secondo le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcafoli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di personale)

1. I lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie e gruppi portuali, transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.

2. Il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento, nonchè *ad personam*, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorità portuale, risulti in esubero è **mantenuto** alle dipendenze dell'autorità stessa in posizione di soprannumero ed è assoggettato, con decreto del **Ministro dei trasporti e della navigazione**, sentita la commissione consultiva centrale, a mobili-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorità portuali, nonchè i lavoratori dipendenti dalle compagnie e gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 19, sono impiegati in regime di mobilità temporanea ai sensi del presente articolo, con delibera dei presidenti delle autorità portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dalle società di cui all'articolo 18, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 15 e 17. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonchè *ad personam* il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le società e le imprese che lo impiegano.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tà secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorità portuali.

3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorità portuali, nonchè i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle società di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con **provvedimento** dei presidenti delle autorità portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, sentita la commissione consultiva centrale, dalle società di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. Tali società ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre del **terzo** anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.

4. Il personale, impiegato in mobilità temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuità di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonchè *ad personam* il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le società e le imprese di cui al comma 3 provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di **contrattazione collettiva** con le società e le imprese che lo impiegano. **Il personale impiegato in regime di mobilità temporanea, alla scadenza**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Il personale dipendente da organizzazioni portuali che insistono in porti nei quali non è costituita l'autorità portuale è collocato in posizione di soprannumero alle dipendenze dell'autorità portuale più vicina; ad esso si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

6. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro della marina mercantile, concedono alle società ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea dei lavoratori di cui al comma 3.

7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un apposito provvedimento contenente idonee soluzioni al problema dello squilibrio occupazionale nei porti, anche attraverso il ricorso a forme di mobilità e di pensionamento anticipato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del termine previsto nel comma 3, può optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorità portuale.

Soppresso

5. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.

6. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, sulla base di criteri indicati con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, concedono alle società ed imprese di cui al comma 3 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea dei lavoratori di cui al comma 3.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 22.

(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. È fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 di assumere lavoratori già posti in pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia.

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonchè i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 16, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale, o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni.

3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonchè di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 24.

(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

1. È fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori **che fruiscono del** pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, **ovvero già posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme.**

2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonchè i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorità portuale, o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. Le unità sanitarie locali competenti per territorio curano l'osservanza delle predette disposizioni.

3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonchè di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanità, un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali **ed alle**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unità. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, è prorogato fino al 30 giugno 1994.

6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 15, 17, 18 e 19, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

Art. 23.

(*Norme assistenziali*)

1. Il Ministro della marina mercantile può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, imporre a carico delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoro-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli **16, 18, 20 e 21**, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58.

Art. 25.

(*Norme assistenziali*)

1. Il **Ministro dei trasporti e della navigazione** può, con decreto da emanarsi di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, imporre a carico **degli speditori e ricevitori di merci nonchè** delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo è destinato

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ri delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed è devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.

2. La gestione speciale di cui al comma 1 è amministrata dal Ministero della marina mercantile mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero della marina mercantile. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo funzionamento, nonchè l'amministrazione e la contabilità della gestione di cui al medesimo comma 1.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'assistenza ed alla tutela della integrità fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie, ivi compresa la gestione ed amministrazione della Casa di soggiorno per lavoratori portuali nel comune di Dovadola, ed è devoluto ad una gestione speciale autonoma che subentra, a tutti gli effetti patrimoniali e finanziari, al bilancio speciale di cui al regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.

2. La gestione speciale di cui al comma 1 è amministrata dal Ministero **dei trasporti e della navigazione** mediante un comitato composto da tre funzionari della direzione generale del lavoro marittimo e portuale, di cui uno avente qualifica di dirigente generale con funzioni di presidente, da un funzionario in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze e da due funzionari della ragioneria centrale del Ministero **dei trasporti e della navigazione**. I compiti di segretario sono svolti da un funzionario della competente divisione della direzione generale del lavoro marittimo e portuale.

3. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la misura di cui al comma 1 può essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro **dei trasporti e della navigazione**, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione l'incremento percentuale del costo della vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno precedente.

4. **Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge**, vengono stabilite le norme volte a regolare il procedimento di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, le attribuzioni del comitato ed i compensi relativi al suo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269.

Art. 24.

(Trasferimento al Ministero della marina mercantile del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero della marina mercantile.

2. Con decreto dei Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammmodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonchè per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

funzionamento, nonchè l'amministrazione e la contabilità della gestione di cui al comma 1.

5. *Identico.*

Art. 26.

(Trasferimento al Ministero **dei trasporti e della navigazione** del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed è trasferito alle dipendenze del Ministero **dei trasporti e della navigazione**.

2. Con decreto dei Ministri **dei trasporti e della navigazione** e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.

3. Il Ministro **dei trasporti e della navigazione**, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.

4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero **dei trasporti e della navigazione** appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammmodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonchè per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 25.

(Norme transitorie e abrogative)

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell'articolo 18.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 4.

4. Nei porti ove non sono istituite le autorità portuali, le aziende speciali delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, costituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, possono continuare nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge a svolgere compiti di programmazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.

6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 27.

(Norme transitorie e abrogative)

1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in società ai sensi dell'articolo 20.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro **dei trasporti e della navigazione**, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.

3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ne, coordinamento e promozione delle attività portuali.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 15 e 17, ovvero non svolgano un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 17.

6. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonché di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono più erogati a partire da quelli esigibili dal 1° gennaio 1993 e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire dal 1991.

7. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti.

8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompa-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli **16 e 18**, ovvero non svolgano un'attività coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui è affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo **18**.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. **Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilità e di pensionamento anticipato.**

8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompa-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tibili con le disposizioni della presente legge.

9. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108; 109; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

Art. 26.

(Copertura finanziaria)

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali per la copertura dei disavanzi al 31 dicembre 1992, ammontanti a complessive lire 725.000 milioni, nonchè gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali e al trattamento di fine servizio per i lavoratori soci ed addetti delle compagnie portuali, maturati alla medesima data per complessive lire 525.000 milioni, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.

2. Al relativo onere, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile in ragione di lire 120.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2005, si provvede mediante utilizzo delle entrate derivanti per effetto del comma 3.

3. Il gettito delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, è acquisito, a partire dal 1° gennaio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal centonovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 108; 109; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 112; 116, primo comma, n. 2); **1171, n. 1)**; 1172 e 1279 del codice della navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, per le parti afferenti la navigazione marittima.

Art. 28.

(Copertura finanziaria)

1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali **al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonchè gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento.**

2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al bilancio dello Stato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, si provvede ad estendere a tutti i porti nazionali l'obbligo del pagamento della tassa portuale sulle merci e sui passeggeri sbarcati e imbarcati e a rideterminare le aliquote e le modalità di riscossione delle tasse e dei diritti di cui al presente comma, sulla base del criterio di assicurare eque condizioni di concorrenzialità ai diversi scali nazionali, tra loro e in riferimento ai porti internazionali, nonchè al fine di garantire l'equilibrio di bilancio delle autorità portuali e di assicurare l'integrale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2. Tali aliquote e modalità di riscossione possono essere periodicamente adeguate, con gli stessi criteri, finalità e modalità.

4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 22, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilità annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorità interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.

4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a partire dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, è acquisito a decorrere dal 1° gennaio 1994 al bilancio dello Stato.

6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per i porti ove non è istituita l'autorità portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato.

7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove è istituita l'autorità portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.

8. Su proposta della autorità portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quinto della misura del 50 per cento spettante all'autorità per effetto del comma 7.

9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.

(Interventi vari)

1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unità di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione.

3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1° settembre 1989.